



Oggetto:	D.P.R. 06 Giugno 2001 n. 380 – Art. 30, commi 2, 3 e 4. Certificato di destinazione urbanistica. L. R. 11 Novembre 2009 n. 19, art. 34 – comma n. 1.
----------	--

IL FUNZIONARIO TECNICO INCARICATO

- Vista la richiesta inoltrata in data 30 marzo 2023, dall'Ufficio Patrimonio del comune di Pordenone;
 - Visto il Piano Regolatore Generale Comunale vigente;
 - Visto il D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380, art. 30 – commi nn. 2, 3, 4;
 - Vista la Legge Regionale 11 Novembre 2009 n. 19, art. 34 – comma n. 1.
 - Vista la Legge 21.11.2000 n. 353;
 - Vista la determina n. 870 del 26. 04. 2013 a firma del Direttore del Settore V "Assetto Territoriale";
 - Fatta salva la corrispondenza e trasposizione tra la cartografia del P.R.G.C. e le mappe catastali;
- ai sensi ed effetti dell'articolo 61, punto 1/i dello Statuto Comunale

CERTIFICA

Che il tratto terminale di via Budoia, compreso tra i **Fogli Catastali nn. 4 e 6** così come individuato nella planimetria catastale in dotazione all'ufficio, ha la seguente destinazione urbanistica:

"ZONA E4.1 – AMBITI AGRICOLI DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE";

per quanto attiene agli aspetti paesaggistici il mappale rientra tra gli *"AMBITI AGRICOLI DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E DEI SERVIZI ECOSISTEMICI"*

NTA PRGC VIGENTE

Art.60 Zone agricole E

1. Tali zone identificano le parti di territorio, che fanno parte della rete ecologica locale identificata nella tavola CO 2b *Componenti del paesaggio locale* in attuazione del PPR, in cui trovano localizzazione le funzioni connesse con le attività agricole.
 2. Il P.R.G.C. ne prevede la conservazione e la valorizzazione, sulla base delle peculiarità produttive, paesaggistiche e ambientali dalle stesse possedute.
 3. Il territorio comunale con caratteristiche agricolo-forestali è suddiviso nelle seguenti sottozone in funzione delle loro diverse qualità paesaggistiche, ambientali e produttive.
 4. Le sottozone agricole sono classificate come segue:
 - a) zona E4 corrispondente alle zone agricole E di preminente valore paesaggistico;
 - b) zona E5 corrispondente alle zone agricole E di preminente interesse ambientale;
 - c) zona E6 corrispondente alle zone agricole E di preminente interesse agricolo - produttivo.
 - d) Zona E4.1 - Ambiti agricoli di riequilibrio ambientale;
 - e) Parco Urbano comprensoriale;
 - f) zona STP zona agricola con possibile riconversione a servizi per il tempo libero di iniziativa privata;
 - g) aree per la difesa del territorio in ambito agricolo.
 5. Fermo restando il rispetto delle norme regolanti le situazioni di pericolo naturale del territorio e dei piani di assetto idrogeologico emanati dall'Autorità di Bacino, nelle zone agricole è consentito l'insediamento e lo sviluppo delle aziende agricole e delle attività collaterali di supporto a quella agricola, nonché gli interventi di adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente di proprietà di soggetti che non possiedono requisiti di imprenditori agricoli professionali secondo le specificazioni sotto riportate.
 6. INTERVENTI EDILIZI
- Sono consentiti, salvo le eventuali specificazioni ed i divieti stabiliti per le singole sottozone, esclusivamente gli interventi di seguito elencati:
- a) nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione di edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, edifici e strutture per l'agriturismo, strutture produttive aziendali;
 - b) nel caso in cui l'edificio ricada nella parte esondabile di un lotto, è consentito il recupero della volumetria esistente (calcolata secondo le disposizioni del vigente regolamento edilizio), previa demolizione del fabbricato originario regolarmente autorizzato, costruendo un nuovo edificio nella parte del lotto non esondabile o in quello contermina, nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dall'Art.19 per la sottozona B1;

c) per gli edifici esistenti alla data del 22.07.1999 (adozione della variante n. 43 al P.R.G.C) regolarmente autorizzati ivi compresi quelli non conformi alle previsioni dello strumento urbanistico, sono consentiti interventi di manutenzione, di ristrutturazione edilizia e di ampliamento del volume esistente, da realizzare anche in più interventi successivi, fino ad un massimo di 150 m³, per esigenze di adeguamento igienico-funzionale, nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dall'Art.19 per la sottozona B1, fatto salvo quanto disposto in merito alle distanze dalle strade dall' Art.109 comma 2; alle condizioni suddette è inoltre consentita la realizzazione di pertinenze degli edifici stessi. L'eventuale realizzazione di portici e tettoie è ammessa nella misura non eccedente il 30% della superficie coperta esistente e nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dall' Art.109 per la sottozona B1;

d) è inoltre ammesso, ai sensi della vigente normativa regionale in materia edilizia, il recupero ai fini abitativi, anche con l'eventuale aumento delle unità immobiliari, di edifici rurali esistenti in zona agricola alla data del 24 luglio 2014, anche da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale. Tale facoltà non è ammessa per edifici ricadenti in aree allagabili per effetto della piena centenaria;

e) Altri interventi consentiti

Gli edifici destinati a ricovero attrezzi o a piccoli allevamenti zootecnici a conduzione familiare, da realizzare con struttura lignea o metallica e tamponamenti in legno, anche da soggetti non imprenditori agricoli professionali:

- di Su massima di 15 m², per fondi agricoli di superficie < 1.000 m²;

- di Su massima di 30 m², per fondi agricoli di superficie > 1.000 m²;

- H massima = 3,5 m;

- distanza dalle strade, 10,00 m.

- distanza dai confini, 5,00 m

f) Interventi non consentiti:

a) tutti gli interventi e le attività finalizzate alla commercializzazione di prodotti per l'agricoltura (concimi, sementi, attrezzature, etc.);

b) tutti gli interventi e le attività finalizzate all'assistenza e alla manutenzione delle macchine agricole;

c) tutti gli interventi e le attività finalizzate alla realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di carattere industriale.

7. INTERVENTI SUL TERRITORIO

Per questo ambito territoriale al fine di conservare le caratteristiche ambientali presenti non è consentita/o:

a) la realizzazione di discariche di qualsiasi genere, salvo il caso di specifica previsione contenuta nelle presenti norme;

b) l'apertura di strade o piste praticabili con mezzi meccanici non previste nelle tavole grafiche di Piano, salvo il caso di specifica previsione contenuta nelle presenti norme;

c) la messa a coltura e l'eliminazione di strade interpoderali esistenti, se non derivante da interventi di riordino fondiario ammessi;

d) l'estirpazione della vegetazione ripariale;

e) la colmatatura e/o soppressione di canali irrigui, fossati e scoline; è ammesso tuttavia modificare, riordinare e potenziare la rete regimante delle scoline ed il reticolo di drenaggio delle acque purché il nuovo assetto non determini riduzione della portata complessiva della rete regimante e non provochi scompensi nei capofossi;

f) la realizzazione di sbancamenti e/o riporti di terreno se non nei casi di riordino, potenziamento della rete regimante delle scoline e del reticolo di drenaggio di cui al precedente punto; l'attuazione di tali interventi è subordinata alla presentazione di uno studio idraulico elaborato da un professionista abilitato, che deve dimostrare il rispetto dei vincoli di cui al precedente punto ed il miglioramento del franco di coltivazione dei fondi grazie al riporto ed alla sistemazione del suolo agrario scavato;

g) la soppressione o alterazione degli ambiti del territorio comunale caratterizzati da "prati stabili" naturali, salve le deroghe previste dalla normativa regionale in materia.

h) È sempre consentito:

a) Interventi per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico. Per tali aree valgono le prescrizioni contenute all'interno dell' Art.128;

b) il rimboschimento nelle forme più idonee per assicurare la salvaguardia idrogeologica e la valorizzazione del paesaggio esistente;

c) la ceduzione secondo gli usi locali;

d) il mantenimento degli impianti di arboricoltura a rapido accrescimento esistenti;

e) la normale rotazione agraria dei fondi già messi a coltura finalizzati anche a processi di produzione di energia rinnovabile attraverso sistemi di biomassa, biogas, ecc.;

f) il mantenimento dell'attività agricola esistente nell'assoluto rispetto dell'ambiente circostante;

g) l'attività culturale, ricreativa e turistica di scala comunale limitatamente alla destinazione d'uso agrituristica.

Art.61 Zona E4 - Zona di preminente valore paesaggistico

1. È costituita dai terreni posti a margine dei fiumi Meduna e Noncello; oltre a quanto prescritto nel precedente Art.59, l'attività agricola in questa zona deve essere praticata nel rispetto delle caratteristiche ambientali esistenti.

2. Per questa zona, è consentito l'uso agricolo del suolo, ma sono vietati tutti gli interventi che possono compromettere l'equilibrio idrogeologico e forestale, nonché le trasformazioni di aree naturali boscate e/o a prato in aree produttive agricole.

3. In tali aree eventuali interventi infrastrutturali sono consentiti esclusivamente nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico e ambientale.

4. Per le aree comprese nella fascia di rispetto individuata all'interno della Tav CO02a Ricognizione dei beni paesaggistici va applicato quanto previsto dall'Art.145.

5. ATTUAZIONE

a) Diretta.

6. DESTINAZIONI D'USO

a) Agricola e abitativa agricola.

7. INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

a) Manutenzione straordinaria;

b) Restauro e risanamento conservativo;

- c) Ristrutturazione;
- d) Ampliamento.

8. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

a) Per le sue caratteristiche agricole, alla zona è attribuita una "edificabilità teorica" rurale pari a quella della zona omogenea E5, sia per la residenza che per le strutture produttive aziendali, che può essere utilizzata, secondo il criterio della "contiguità funzionale" in altre aree della medesima azienda site nelle altre zone agricole, per i tipi di attività nelle medesime consentiti.

9. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Per questo ambito territoriale al fine di conservare le caratteristiche ambientali presenti è vietato:

- a) la costruzione di nuovi edifici;
 - b) la realizzazione di nuove strutture agrituristiche;
 - c) la pavimentazione con fondo artificiale di strade vicinali o interpoderali esistenti;
 - d) l'alterazione e l'abbattimento dei connotati floristici, nonché degli alberi ad alto fusto e della vegetazione ripariale, l'indebolimento delle rispettive capacità vegetative, compresa l'estirpazione o il taglio delle ceppaie esistenti se non per necessità di sostituzione per motivi fitosanitari ad eccezione degli impianti di arboricoltura a rapido accrescimento presenti;
 - e) l'impianto di nuovi pioppeti e qualsiasi altra nuova coltura estensiva;
 - f) tutti gli interventi in grado di limitare l'uso collettivo dei beni naturali come la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua se non con siepi verdi e simili;
 - g) lo scavo di vasche, canali, ed ogni modificazione ambientale ed idraulica della zona, comprese le alterazioni morfologiche dei corsi d'acqua presenti;
 - h) depositi temporanei di terre e rocce da scavo.
- i) In questa sottozona è comunque consentito:
- a) la ristrutturazione di edifici per attività agrituristiche già insediate nel rispetto delle prescrizioni di cui alla vigente legislazione regionale in materia di agriturismo;
 - b) il rimboschimento spondale per la ricostituzione di corridoi ecologici di collegamento tra la bassa e l'alta pianura con un franco dal bordo spondale di 4,00 m per gli interventi di protezione civile.
 - c) Interventi per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico;

Art.64 E4.1 Ambiti agricoli di riequilibrio ambientale

1. Le zone E4.1 -Ambiti agricoli di riequilibrio ambientale individuano tre vasti comparti agricoli con specifici problemi connessi alle criticità ambientali. In particolare:

- a) Aree agricole poste a nord dell'abitato in una zona contraddistinta dalla frammentazione tra aree residenziali, aree industriali ed aree agricole che nel corso degli anni hanno perso gran parte della loro funzionalità produttiva;
- b) aree agricole localizzate all'interno ed in prossimità delle zone di salvaguardia dei pozzi idropotabili;
- c) aree agricole poste a sud dell'abitato lungo il tracciato urbano dell'autostrada A28 Conegliano-Portogruaro e nei pressi della rotonda sud della Pontebana.

2. Per gli ambiti agricoli di riequilibrio ambientale valgono le norme della Zona E4 - Zona di preminente valore paesaggistico

Art.147 Ambiti agricoli di riequilibrio ambientale e dei servizi ecosistemici

1. Sono ambiti del sistema agricolo periurbano e svolgono un ruolo di cerniera tra il sistema rurale e la città costruita e rappresentano una potenzialità per la definizione del paesaggio locale con forte valenza ecosistemica. L'ambito rappresenta un elemento della Rete Ecologica Locale (REL).

2. Gli interventi sul sistema arboreo e arbustivo, da attuarsi anche con specifici accordi con i conducenti del fondo, sono mirati alla valorizzazione, recupero e alla ricomposizione degli elementi paesaggistici rurali, quali i filari alberati interpoderali e sui confini di proprietà, alberature singole e in gruppo, prati stabili. Le nuove alberature dovranno essere selezionate tra le specie autoctone.

3. Gli interventi di modifica del sistema vegetativo ed arbustivo sono subordinati all'analisi del valore botanico ed ecosistemico e alla dimostrazione del loro incremento.

4. Gli interventi edilizi localizzati sul confine del sistema dovranno prevedere idonee fasce a filtro naturaliformi lungo il perimetro verso il sistema agricolo.

5. Non è consentita l'edificazione di delimitazioni delle singole proprietà in muratura; è sempre consentita la messa in opera di delimitazioni con siepi, rete metallica e altri sistemi tecnologici che garantiscano il passaggio delle diverse specie faunistiche presenti.

6. E' consentita la realizzazione di percorsi per la mobilità lenta e funzionali alla conduzione del fondo che minimizzi la frammentazione delle aree naturali prediligendo, quando possibili, completamento di viabilità esistenti e la messa in opera di fasce di mitigazione. Tali percorsi dovranno essere realizzati con fondo naturale non impermeabilizzato e correttamente inserito nel paesaggio.

7. Gli interventi sugli edifici esistenti devono essere mirati alla minimizzazione del consumo di suolo, la valorizzazione dei caratteri morfotopologici tradizionali e l'incremento dei valori ecosistemici delle aree pertinenziali.

8. Nei casi di ridefinizione complessiva dei volumi esistenti si dovranno prevedere opere di mitigazioni con fasce a verde filtro naturaliformi verso il paesaggio rurale

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE GEOLOGICO – IDRAULICHE:

Art.4 - SUSCETTIBILITÀ ALLA LIQUEFAZIONE DEI TERRENI

Il sito presso il quale è ubicato il manufatto deve essere stabile nei confronti della liquefazione intendendo con tale termine quel fenomeno associato alla perdita di resistenza al taglio o all'accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbiosi, sollecitati da azioni cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni non drenate.

La suscettibilità alla liquefazione del terreno deve essere valutata sulla base di prove in sito esplorando un numero di verticali adeguato all'importanza dell'opera e all'estensione dell'area d'intervento e sufficiente ad accertare la variabilità della struttura litostratigrafica e geotecnica.

Nel territorio comunale la verifica alla liquefazione deve essere sempre eseguita secondo le metodologie di analisi previste dal Paragrafo 7.11.3.4.3 del DM.14.01.2008 e C7.11.3.4 della Circolare 02.02.2009, ad esclusione dei siti di intervento nei quali si manifestino almeno una delle seguenti circostanze:

- la profondità media stagionale della falda sia superiore a 15.0 m dal p.c.;
- i terreni siano costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata $(N1)_{60} > 30$ oppure $qc_{1N} > 180$ ad una tensione efficace verticale di 100 kPa;
- distribuzione granulometrica esterna alle fasce granulometriche indicate in fig. 7.11.1 del paragrafo 7.11.3.4 delle NTC rispettivamente per terreni con coefficiente di uniformità: $U_c < 3.5$ o $U_c > 3.5$.

Per terreni risultati suscettibili al fenomeno della liquefazione, con conseguenze su capacità portante e stabilità di fondazioni occorre procedere con interventi di consolidamento e/o trasferendo il carico a strati più profondi.

Il certificato è riferito alle specifiche destinazioni di zona. Sono fatte salve le altre ulteriori prescrizioni di carattere generale contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

Quanto sopra fatto salva la vigente normativa Nazionale e Regionale in materia di urbanistica.

L'immobile di cui trattasi non è soggetto alle disposizioni della Legge 21.11.2000 n. 353.

Il presente certificato conserva la validità per un anno dalla data del rilascio, a meno che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Si rilascia in carta semplice per usi istituzionali.

Pordenone, 31 marzo 2023

IL FUNZIONARIO TECNICO
Geom. Manuela Romano
firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

